



COMUNE DI PRIZZI

PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO

DEL BABY CONSIGLIO COMUNALE

E

DEL SINDACO DEI RAGAZZI

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

1. L'Amministrazione Comunale, attraverso l'avvicinamento dei ragazzi alle istituzioni, intende contribuire allo sviluppo delle persone libere, autonome, capaci di dare apporto costruttivo alla convivenza democratica e al progresso civile della società; a tal fine si istituisce il Baby Consiglio Comunale ed il Sindaco dei Ragazzi .

Art. 2

1. Tale organismo ha funzioni propositive e consultive, da esplicitare tramite pareri o richieste d'informazione nei confronti del Consiglio e della Giunta comunali, sui temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa del Comune, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo dei ragazzi.
2. Il Baby Consiglio esercita, inoltre, funzioni propositive nell'ambito delle materie di cui al successivo art. 15 mediante deliberazioni. Ove le stesse non contrastino con disposizioni di legge e non superino gli stanziamenti previsti in bilancio, ai sensi del successivo art. 14, potranno essere recepite con atti dei competenti organi comunali.
3. Il Sindaco dei ragazzi partecipa al Baby Consiglio e svolge funzione di rappresentanza.

Art 3

1. Il Baby Consiglio Comunale svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezioni sono disciplinate dal presente regolamento;
2. Il Baby Consiglio Comunale, durante l'espletamento delle proprie funzioni, è coadiuvato da un delegato del Sindaco e da un delegato del Presidente del Consiglio, presenti in ogni seduta.

TITOLO II

FUNZIONI

Art 4

1. Le decisioni prese dal Baby Consiglio, sotto forma di proposta e pareri, sono verbalizzate da uno dei due delegati e sottoposte all'Amministrazione Comunale che, entro trenta giorni dal ricevimento, dovrà formulare risposta scritta circa il problema o l'istanza espressi, e illustrare le modalità che si intendono eseguire e le eventuali relative soluzioni.

Art. 5

1. Il Baby Consiglio potrà richiedere al Presidente del Consiglio Comunale di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale un preciso argomento per la relativa discussione o decisione.

TITOLO III

PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Art. 6

1. Costituiscono corpo elettorale tutti gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e quelli di tutte le classi della scuola secondaria di I grado.

Art.7

1. Possono essere eletti come Sindaco dei Ragazzi o quali consiglieri rappresentanti del Baby Consiglio Comunale gli alunni di cui all'art. 6.

Art 8

1. Il Baby Consiglio è costituito da n. 15 (quindici) componenti, da ripartire in numero proporzionale al numero degli iscritti in ogni ordine di scuola: primaria (solo quinte classi), secondaria di I grado (tutte le classi).

TITOLO IV

TEMPI E MODALITA' DI ELEZIONE

Art. 9

1. Le elezioni si svolgeranno secondo i seguenti tempi e modalità:

a) Entro il 15 novembre di ogni anno, solo per l'anno scolastico 2009/10 si può andare in deroga alla suddetta data.

La data delle elezioni sarà fissata dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, sentiti gli Organi Collegiali della Scuola.

Le elezioni si svolgeranno in un giorno feriale; gli orari saranno stabiliti dalla Commissione Elettorale.

Lo scrutinio avrà inizio subito dopo la chiusura dei seggi.

La Commissione Elettorale è quella dell'Istituto Comprensivo di Prizzi.

Le liste dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello delle elezioni alla Commissione Elettorale.

La commissione effettua il controllo di regolarità formale e sostanziale delle liste.

Ogni lista deve essere sottoscritta da non meno di n. 10 alunni e da non più di venti e presentata dal 1° firmatario che può nominare un rappresentante di lista, i candidati non possono sottoscrivere la lista.

In ogni lista i candidati appartenenti allo stesso sesso non possono superare il 60% del totale dei candidati.

Per ogni plesso scolastico la lista è unica e il numero di candidati può essere uguale ai consiglieri da eleggere maggiorato di un terzo.

Ogni candidato deve presentare l'accettazione con firma autenticata dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo o suo delegato.

Ogni lista ha un simbolo ed un motto.

b) Si costituiranno due seggi elettorali: uno presso la scuola primaria e l'altro presso la scuola secondaria di I grado.

Ogni seggio sarà costituito da un Presidente e da quattro scrutatori; il Presidente sarà un funzionario del Comune (in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di II grado) nominato dal Sindaco.

Il Presidente di ogni seggio nomina un vice Presidente e un segretario, scelti tra gli scrutatori .

Gli scrutatori dovranno essere: n. 2 alunni, n. 1 docente e n. 1 genitore nominati dal Dirigente Scolastico.

L'Amministrazione Comunale fornirà le schede, i moduli, gli stampati e le urne perché le elezioni avvengano secondo le modalità utilizzate durante le elezioni comunali.

c) Nel caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane.

d) Ogni candidatura a Sindaco deve essere presentata da non meno di 10 sottoscrittori e da non più di 20.

L'alunno candidato a Sindaco non può sottoscrivere la propria candidatura.

Sarà eletto Sindaco dei ragazzi il candidato che avrà riportato il maggior numero dei voti.

Il secondo candidato, per numero di voti, risulterà eletto vice-sindaco; nel caso di un unico candidato, sarà il Sindaco eletto a nominare il suo vice scegliendolo tra l'elettorato.

La proclamazione degli eletti, Consiglieri e Sindaco dei ragazzi sarà effettuata dal Sindaco di Prizzi entro quindici giorni dalle elezioni, presso l'aula consiliare del Comune.

e) Quanto non espressamente previsto dal presente regolamento è demandato alla Commissione elettorale che farà rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia di elezioni amministrative.

TITOLO V

Norme di funzionamento

Art 10

1. Il Sindaco eletto, sentite le proposte dei rappresentanti, avrà il compito di affiancare il Sindaco di Prizzi nella programmazione delle iniziative rivolte ai giovanissimi, nonché di coordinare i lavori dell'organismo.
 2. Il Sindaco indossa un tricolore nelle cerimonie ufficiali alle quali presenza in tale sua qualità.
 3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco dei Ragazzi, allo scadere del secondo mandato non è rieleggibile alla medesima carica.
-

Art 11

1. Il Baby Consiglio e il Sindaco dei Ragazzi durano in carica un anno.

Art. 12

1. Durante l'anno del suo mandato la sede del Baby Consiglio è il Palazzo municipale - aula consiliare.

Art 13

1. Le sedute del Baby Consiglio Comunale sono pubbliche. La seduta è valida con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiungesse il numero legale la seduta viene rinviata al giorno successivo alla stessa ora. Dopo le due sedute andate consecutivamente deserte, il quorum funzionale per la validità della seduta si riduce a sei componenti.
1. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza dei presenti.

TITOLO VI

Finanziamenti

Art. 14

1. Nel bilancio di previsione del Comune viene annualmente previsto uno stanziamento per il Baby Consiglio.

TITOLO VII

Competenze

Art. 15

1. Rientrano nella competenza del Baby Consiglio comunale le seguenti materie:
 - politiche giovanili e ambientali;
 - sport;
 - tempo libero, giochi e rapporti con l'associazionismo e le Istituzioni
 - istruzione.

Art 16

Norma finale e transitoria

1. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e comunque antecedentemente alla prima elezione del Consiglio, il Sindaco, unitamente al Presidente del Consiglio, convoca un'assemblea

di tutti gli alunni interessati al fine di esaminare il presente regolamento ed eventualmente proporre emendamenti da sottoporre all'approvazione Consiglio Comunale.

2. Eventuali proposte di emendamenti, per la modifica del presente Regolamento, dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale nel corso dell'Anno Scolastico.

Il presente Regolamento annulla il precedente approvato dal Consiglio Comunale in data 01/07/1999 con delibera n. 34.